



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 3047

Seduta del 16/09/2024

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Simona Tironi

Oggetto

INTRODUZIONE DELLA DISCIPLINA DELLO STUDENTE-ATLETA DI ALTO LIVELLO NEL SISTEMA REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Paolo Mora

Le Dirigenti

Milena Bianchi

Valeria Marziali



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la normativa statale di riferimento:

- Legge del 13 luglio 2015, n. 107 *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”* e ss.mm.ii.;
- Decreto Ministeriale del 10 aprile 2018, n. 279, che ha previsto l'avvio del *“Progetto sperimentale Studente-Atleta di Alto Livello”* destinato agli studenti, iscritti agli Istituti d'Istruzione secondaria di secondo grado statali e paritari, ed individuati come tali sulla base dei criteri stabiliti in accordo con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), e con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
- Decreto Ministeriale n. 43 del 3 marzo 2023, che ha disposto il prolungamento del Progetto sperimentale fino all'Anno Scolastico 2027/2028, in particolare l'articolo 5 comma 1, che prevede che *“Possono aderire al Progetto sperimentale di cui all'articolo 1, tutti gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado frequentati da studenti-atleti di alto livello, individuati in base al possesso di requisiti minimi necessari per l'ammissibilità al Progetto medesimo; tali requisiti sono proposti, ciascuno per la parte di propria competenza, dagli Organismi sportivi coinvolti riconosciuti dal CONI e dal CIP e sono approvati dalla Commissione ministeriale di cui all'articolo 6”*;
- Allegato 1 alla Nota di Avvio del progetto (protocollo n. 3908 del 15 settembre 2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito), contenente i requisiti necessari per individuare lo studente-atleta di alto livello ai fini dell'adesione al Progetto, come sostituito integralmente dalla Nota n. 4194 del 6 ottobre 2023;

CONSIDERATA la competenza regionale in materia di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), di cui alla Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 *“Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”*, che Regione esercita mediante la programmazione dell'offerta formativa e delle risorse finanziarie, così come attraverso la disciplina dell'ordinamento formativo nel rispetto della normativa statale di settore;

TENUTO CONTO che l'IeFP si articola in percorsi formativi di durata triennale e quadriennale, rispettivamente finalizzati all'acquisizione del titolo di Qualifica professionale e all'assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione, e di Diploma professionale. I percorsi IeFP, erogati dalle istituzioni formative accreditate ai sensi della sopra citata LR 19/2007 e dalle istituzioni scolastiche in regime di sussidiarietà, si distinguono per il carattere duale, ossia per la previsione di attività



Regione Lombardia

LA GIUNTA

svolte in assetto lavorativo e tali da richiederne lo svolgimento anche in contesti aziendali esterni all'istituzione formativa/scolastica, secondo percentuali sul monte orario annuale fissate da Regione Lombardia e dalle Linee Guida ministeriali attuative dell'Investimento 1.4 Sistema duale del PNRR;

RICHIAMATO il Decreto regionale n. 12550 del 20 dicembre 2013 "Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo (art. 22 della L.R. 19/07).", di seguito denominate "Indicazioni regionali", che costituiscono il quadro ordinamentale regionale vigente in materia di leFP e che al paragrafo 1.1.1 dispone: *"La personalizzazione dei percorsi offre agli allievi la possibilità di maturare in maniera unitaria le competenze attese nel Profilo Educativo, Culturale e Professionale e negli specifici profili formativi-professionali di Qualifica e Diploma [...] in attività didattiche progettate indifferentemente in ambienti di apprendimento formali, non formali e informali al fine di corrispondere alle disposizioni, agli interessi, agli stili di apprendimento, alle aspettative e alle potenzialità di ciascun allievo"*;

RITENUTO di introdurre anche nella leFP e a partire dall'Anno Formativo 2024/2025 una disciplina simile a quella dettata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, per consentire la pratica agonistica di alto livello ed evitare che l'assenza di una disciplina in materia diventi un fattore limitante al perseguimento delle ambizioni e delle capacità sportive, assicurando al tempo stesso la frequenza delle attività e il conseguimento degli obiettivi formativi;

VALUTATO che anche in vista delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 l'introduzione di questa opportunità per gli studenti leFP può avvicinare i giovani alla pratica agonistica e promuoverne la partecipazione;

ATTESTATO che dal presente provvedimento non discendono oneri finanziari a carico del bilancio regionale e che la gestione del sistema delle doti, in cui si articola la leFP, non subisce variazioni, trattandosi esclusivamente di nuove modalità organizzative del percorso formativo degli studenti-atleti di alto livello;

RICHIAMATI:

- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. XII/42 del 20 giugno 2023, con la quale è stato approvato il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, che tra gli obiettivi regionali individua il potenziamento dell'leFP in raccordo con le filiere economico-produttive allo scopo di consolidare ed incrementare le opportunità formative di qualità per i



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- giovani e a contrastare la dispersione scolastica;
- la Legge Regionale 7 luglio 2008, n. 20 *“Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”* e i Provvedimenti Organizzativi della XII Legislatura;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate

1. di approvare la disciplina dello studente-atleta di alto livello nell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), come da Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, valida a decorrere dall'Anno Formativo 2024/2025;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia;
3. di trasmettere il presente provvedimento alle istituzioni formative accreditate, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e alle istituzioni scolastiche in regime di sussidiarietà.

IL SEGRETARIO

RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

ALLEGATO A

DISCIPLINA DELLO STUDENTE-ATLETA DI ALTO LIVELLO NELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP)

DEFINIZIONE

Per “studenti-atleti di alto livello” si intendono gli studenti iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) finalizzato al conseguimento di una Qualifica professionale di III livello EQF o di un Diploma professionale di IV livello EQF, impegnati nella **pratica sportiva agonistica di alto livello** e individuati in base al possesso di requisiti minimi necessari.

I requisiti specifici sono individuati nell'Allegato 1 alla Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 3908 del 15 settembre 2023, successivamente integrato con Nota n. 4194 del 6 ottobre 2023¹. Sono sin d'ora fatte salve le eventuali integrazioni o modifiche alle Note qui indicate.

La presente disciplina è valida anche a favore degli studenti iscritti a percorsi di IeFP erogati in modalità apprendistato di primo livello (ex art. 43 del D.Lgs. 81/2015), a condizione che siano rispettati i vincoli contrattuali sottoscritti con il datore di lavoro e gli standard formativi relativi alla formazione interna ed esterna.

MODALITÀ DI RICHIESTA DEL TRATTAMENTO PERSONALIZZATO

Per attivare il percorso personalizzato, l'istituzione formativa/scolastica deve acquisire e tenere agli atti la documentazione attestante il possesso da parte dello studente-atleta di uno o più requisiti, come descritti nelle Note ministeriali sopracitate, e rilasciata dagli Organismi Sportivi competenti con riferimento a ciascuna casistica. Inoltre, l'istituzione formativa/scolastica si impegna a fornire l'idonea documentazione a Regione Lombardia per le opportune verifiche di conformità, ove necessarie.

MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI

In seguito alla nomina di un **Tutor formativo**, responsabile della definizione del percorso di ciascuno studente-atleta di alto livello, e di un **Tutor sportivo** da parte dell'Organismo Sportivo competente, lo studente-atleta di alto livello usufruirà di un **Percorso Formativo Personalizzato** che ne riconosca la peculiare valenza sociale e contemperi il raggiungimento degli standard formativi previsti dalla disciplina regionale.

Il percorso dovrà essere definito in termini di durata, modalità di erogazione e modalità di valutazione in itinere e in esito dei risultati di apprendimento. Le attività dovranno essere debitamente tracciate e documentate ai fini dell'ammissione alle annualità successive e dovranno costituire documentazione per l'accesso agli esami per i percorsi di terza o quarta annualità.

¹ <https://www.miur.gov.it/progetto-studenti-atleti-di-alto-livell>

Alternanza Scuola-lavoro

Nel rispetto dei percorsi formativi che prevedono alternanza scuola-lavoro, definiti dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs. n. 77/2015 *“in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro”*, la percentuale di alternanza per gli studenti-atleti di alto livello può essere rimodulata fino ad una riduzione massima del 10% rispetto a quanto stabilito nei casi ordinari.

Assenze

In linea con quanto stabilito dall'Allegato A al Decreto regionale n. 12550 del 20 dicembre 2013, che dispone l'ammissione alle prove finali anche degli allievi *“che, pur non avendo raggiunto il 75% della frequenza a causa di specifiche motivazioni, hanno raggiunto a giudizio dell'équipe dei docenti formatori della classe tutti gli esiti di apprendimento; le specifiche e documentate motivazioni fanno riferimento a: malattia, infortunio, gravi situazioni familiari, provvedimenti restrittivi dell'Autorità giudiziaria, trasferimento ad altra residenza, altri gravi e documentati motivi”*, tale casistica è estesa anche agli studenti-atleti, impegnati nella pratica sportiva agonistica di alto livello.

FAD

In coerenza con quanto disposto nell'offerta formativa di IeFP di Regione Lombardia, per gli studenti-atleti di alto livello è consentita l'erogazione della FAD nei limiti del 30% del monte ore di formazione d'aula/laboratorio.